

**Sentenza:** 11 novembre 2011, n. 308

**Materia:** ambiente, energia

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Cost. 117, comma secondo lettere a) ed e) e comma terzo

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Art. 1, c. 1°, lett. a) e lett. b), della legge della Regione Molise 23/12/2010, n. 23

**Esito:** fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)», per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere a) ed e), e terzo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 1, lettera a), individua specificamente una determinata area del territorio regionale fra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'art. 1, comma 1, lettera b), stabilisce che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle linee guida ministeriali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale, così dichiarati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo codice.

Premesso che le linee guida di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 devono essere approvate in Conferenza unificata, l'obiettivo delle linee guida, espressamente indicato, è quello di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". La norma in esame prevede che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione delle predette linee guida. Nelle linee guida sono indicati i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, ed il giudizio sulla non idoneità dell'area deve essere espresso dalle Regioni in seguito ad un'apposita istruttoria. Quest'ultima deve avere ad oggetto la ricognizione delle disposizioni dirette alla tutela dell'ambiente, del paesaggio ecc. che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in

determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. Si prevede poi che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione "deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto" e che non può riguardare "porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela".

La Corte, richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza afferma che il legislatore statale, nel dettare la disciplina in materia, ha "inteso trovare modalità di equilibrio" tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia (sentenza n. 275 del 2011). Precisa inoltre che "il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione" (sentenza n. 192 del 2011). In questa prospettiva, si giustifica l'attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida.

La Corte, alla luce di questo quadro normativo dichiara fondato il ricorso, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore regionale ha individuato le suddette aree senza un'adeguata e preventiva istruttoria che tenesse conto dei diversi interessi coinvolti, così come prevista dalle linee guida, vietando l'installazione di ogni tipo di impianto alimentato da fonte di energia alternativa, indipendentemente dalla sua tipologia o potenza.

La Corte, con orientamento costante, ha affermato che il legislatore regionale non può procedere autonomamente all'individuazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione dei suddetti impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali. In particolare, la Corte, con la sentenza n. 168 del 2010 ha affermato che non è consentito alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa e ciò in quanto l'adozione delle linee guida nazionali, previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

In definitiva, la Regione non ha osservato le modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale che, nella specie, costituisce corretta proiezione, sul piano normativo, delle competenze costituzionali rilevanti nel settore.

La Corte dichiara quindi l'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate